

LOTTO N. 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ALL RISKS

SISTEMA METROBUS BRESCIA

stipulato tra

(il Contraente/assicurato)

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

P.zza Loggia, 1

25100 BRESCIA

P. I.V.A. n. 03379210986

e

(Impresa Assicuratrice)

.....

.....

P. IVA n.

Effetto: ore 00,00 del 1/1/2013

Scadenza: ore 24,00 del 1/01/2016

Scadenza Rate annuali al 1° gennaio di ogni anno

Durata della polizza – Recesso

La presente polizza ha durata di anni 1, con inizio dalle ore 00.00 del 1/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 1/01/2016 con scadenze annuali poste al 1/1 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione
CONTRAENTE	Brescia Infrastrutture Srl
ASSICURATO	Brescia Infrastrutture Srl
SOCIETÀ:	l'Impresa assicuratrice
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
BROKER	Inser SpA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici
FRANCHIGIA:	l'importo fisso del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato
SCOPERTO:	la percentuale del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
COSE ASSICURATE:	beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
SINISTRO/DANNO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COMUNICAZIONI:	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
FABBRICATO	tutti i beni immobili e relative pertinenze relative a: <ul style="list-style-type: none"> 1) deposito 2) n. 18 stazioni 3) viadotti 4) trincee, gallerie, transizioni, pozzi <p>costituenti il sistema Metrobus e sua linea di sviluppo dal deposito alla stazione Capolinea Prealpino</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura, opere di fondazione od interrato, camini, lucernai, cunicoli o gallerie di

	<p>comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, parcheggi di ogni genere, anche interrati e/o sopraelevati, autostazioni, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; Si intendono comprese tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature e canalizzazioni in genere, cancelli e portoni, massicciate, terrapieni e sostegni in genere</p>
<p>CONTENUTO:</p>	<p>tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati" e "Valori" nulla escluso né eccettuato.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti idrici ed igienici, impianti meccanici - elettrici – telecomunicazioni fissi e non, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti antintrusione ed antincendio, video sorveglianza, pannelli solari e fotovoltaici, scale mobili, ascensori e montacarichi, oltre ad impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate. • Impianti per il lavaggio, rifornimento, impianti di pompaggio; <ul style="list-style-type: none"> - macchine, meccanismi, apparecchi, impianti, ed attrezzature in genere (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti di illuminazione, mezzi di locomozione iscritti o non al P.R.A. di proprietà del Contraente/Assicurato; - Motogeneratori, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, stabilizzatori di corrente; - attrezzi, mobilio ed arredi, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Ente; - rotaie, gli scambi e le traversine; - attrezzature, utensili, impianti di trasmissione, condutture impianti sotterranei, tubazioni, cisterne, vasche e serbatoi. Impianti, stazioni e sottostazioni per la forza motrice, sottostazioni e quadri anche all'esterno della proprietà; - merci, materie di consumo e materiali in genere relativi all'attività, lubrificanti olii, combustibili, infiammabili e merci speciali, sostanze pericolose, pezzi di ricambio; - archivi cartacei, documenti, disegni. - quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa
<p>TERREMOTO:</p>	<p>sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"</p>
<p>INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:</p>	<p>fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati, dal normale alveo od invasi, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili</p>

ALLAGAMENTO:	qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta
ACQUA OD ALTRI FLUIDI CONDOTTI:	fuoriuscita di acqua od altri fluidi, a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati, o in porzioni di essi
RICERCA GUASTO:	le spese sostenute per ricercare la rottura, riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi all'origine della fuoriuscita di acqua od altri fluidi
AUTOCOMBUSTIONE:	combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
FERMENTAZIONE:	trasformazione chimica della materia organica
FURTO:	impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene
RAPINA:	la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (Oggetto dell'assicurazione)

(a titolo esemplificativo, ma non limitativo)

L'Assicurato risulta proprietario del sistema Metrobus Città di Brescia.

Metrobus Brescia e' una linea di metropolitana leggera automatica, che collega i quartieri nord della città di Brescia a quelli della zona sud-est, passando per il centro storico.

La lunghezza complessiva della prima tratta funzionale, tra le stazioni capolinea Prealpino e S.Eufemia, è di 13,1 km, di cui:

5,9 in galleria profonda nella parte centrale del tracciato;

3,8 km in trincea coperta;

1,7 km a raso;

1,7 km in viadotto sopraelevato

Esistono:

- 17 stazioni, di cui 8 in galleria, 5 in trincea, 2 a raso e 2 in viadotto sopraelevato
- Il deposito al Capolinea con uffici, officine, sala controllo ed altre pertinenze.
- Viadotti
- Gallerie
- N. 18 treni passeggeri e n. 2 locomotori diesel, n., 3 carri merci e n. 1 veicolo bimodale per lavaggio.
- Sistema di telecomunicazione, impianti elettrici ed elettronici, impianti per la distribuzione di energia elettrica con le relative stazioni e sottostazioni, sala controllo e monitoraggio, impianti meccanici,
- Linea di armamento composta da rotaie, scambi e traversine e relative impianti elettrici, controllo e telecomunicazione.
- Impianti, macchinari, attrezzature d'officina presso il deposito.

La presente polizza ha quindi per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente/Assicurato.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Si intendono in copertura i danni dovuti o causati da colpa grave del Contraente nelle persone dei suoi Amministratori (Consiglieri, Direttore Generale, etc.) e del Contraente /Assicurato ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere.

RIEPILOGO SOMME ASSICURATE

ENTI ASSICURATI	SOMME	
· n. 17 stazioni	fabbricati	€ 117.593.515,53
	Contenuto:	
	macchinari, impianti, attrezzature, arredi	€ 47.628.456,29
	impianti elettrici	€ 42.151.950,66
	impianti elettronici, hardware, telecomunicazioni	€ 15.841.773,00
		€ 223.215.695,48
· deposito, uffici, sala controllo	fabbricati	€ 11.300.206,00
	Contenuto:	
	macchinari, impianti, attrezzature,	€ 379.221,46
	impianti elettrici	€ 2.792.416,74
	impianti elettronici, telecomunicazioni	€ 13.376.537,14
		€ 27.848.381,35
· viadotti	opere civili	€ 10.260.928,00
· gallerie transizioni e pozzi	opere civili	€ 147.344.891,81
	macchinari, impianti, attrezzature,	€ 710.135,91
	impianti elettronici, telecomunicazioni	€ 10.736.507,52
		€ 158.791.535,24
· armamento, rotaie, scambi traversine	macchinari, impianti	€ 22.581.755,00
	impianti elettronici, telecomunicazioni	€ 17.002.793,17
		€ 39.584.548,17
TOTALE		€ 459.701.088,24

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA COPERTURA

1. DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato di tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali subiti dagli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, ed anche presso terzi e/o Dipendenti, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochino danni materiali in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

2. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi anche nell'ipotesi in cui detti residui vengano considerati e/o classificati come tossico-nocivi;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

3. ORDINANZE DI AUTORITÀ

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 1.13 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

4. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTE E CONSULENTI

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

5. SPESE PERITALI

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà al Contraente/Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

6. SPESE RICERCA GUASTO

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o rotture di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita di acqua o liquidi o altri fluidi/sostanze in essi contenuti o condotti; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

7. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato, i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose sugli stessi mezzi.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

8. MANCATO INCASSO COMPETENZE DI GESTIONE/PERDITA PIGIONE

Se i beni assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà al Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "PERDITA PIGIONI" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., quella parte di mancato incasso dei diritti di gestione/affitto che egli non potesse percepire per il mancato funzionamento totale o parziale del sistema METROBUS.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

9. RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "RICOSTRUZIONI ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI. La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

10. DANNI DA INATTIVITA'/MAGGIORI COSTI ED ONERI FINANZIARI

A deroga di quanto predisposto all'art. 1.2) lettera g - conviene fra le parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia a fabbricati o a relativo contenuto, la società si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente, anche nell'ipotesi in cui il danno diretto sia in franchigia, in ragione di:

- a) Spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato ed alla conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi
- b) Costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell'attività dopo il verificarsi del sinistro come ad esempio oneri finanziari aggiuntivi;

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che:

- Saranno ammessi all'indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 6 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

11. SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Oltre a quanto stabilito al punto 2 dell'art.1.1 – Oggetto della Copertura, l'Assicuratore rimborsa in aggiunta od in sostituzione un ulteriore somma fino ad un massimo di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo,

12. DANNI ALLE COSE ASSICURATE A SEGUITO DI DERAGLIAMENTO

L'Assicuratore risponde dei danni alle cose assicurate a seguito e in conseguenza a deragliamento, scontro ferroviario, urto, collisione, tamponamento, ribaltamento dei treni durante il loro esercizio, nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo.

ART. 1.2 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e del Contraente/Assicurato;
- d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- f) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi.
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia all'art. 1.1 Oggetto della copertura – punti 8 e 10;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
- j) L'esecuzione o durante l'effettuazione lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati da detti lavori di costruzione, montaggio e revisione;
- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità".

Tutto quanto sopra - punti da a) a l) -, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

ART. 1.3 - ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l'attività indicata in polizza);
2. beni aventi valore storico ;
3. il valore del terreno;
4. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
5. aeromobili e natanti;
6. i beni che risultano assicurati nelle polizze costituenti i lotti n. 3) Elettronica e n. 4) Corpi ferroviari, di cui al bando di gara del quale la presente polizza costituisce il lotto n. 1)

ART. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. EVENTI ATMOSFERICI

I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono escluse dalla garanzia le cose poste all'aperto non per normale destinazione.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

2. GRANDINE SU FRAGILI

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

3. GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi lo rottura o l'impossibilità di normale utilizzo di: macchinari, impianti ed attrezzature in genere, di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell'attività descritta in polizza.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

4. SOVRACCARICO GHIACCIO E NEVE

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme vigenti al momento della costruzione o ricostruzione, relative ai sovraccarichi di neve.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

5. EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

6. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni causati da inondazione, alluvione ed allagamento in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti e rigurgiti (compreso il rigurgito della acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

7. SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di smottamento e franamento del terreno, valanghe, frane e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

8. TERREMOTO

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

9. FURTO, RAPINA

9.1 Furto

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte. Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

9.2 Furto all'esterno dei locali in aree recintate

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

9.3 Guasti cagionati da ladri

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (compresi i fabbricati e relativi fissi ed infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri. La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

9.4 Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali. La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

9.5 Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente/Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

9.6 Rapina

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:

- ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici;
- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui il Contraente/Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
- l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

Le garanzie tutte previste al presente punto 9 "Furto, rapina" vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di "primo sinistro".
- in caso di ritrovamento delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

10. FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'ART. 1.2 ESCLUSIONI, lettera d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, agli impianti, ed alle apparecchiature e circuiti, compresi nelle partite "Fabbricato" e "Contenuto", per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

11. FABBRICATI APERTI E/O INCOMPLETI

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia agli "eventi atmosferici" ed ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nei serramenti.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

12. INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve. La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce.

13. RIGURGITO ACQUE DI SCARICO E FOGNE

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico e delle fogne verificatosi nell'interno del fabbricato contenente le cose assicurate.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici o dei fabbricati nei quali sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni alle cose trovantisi ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
- le spese per la ricerca della rottura che ha causato il sinistro e per tutte le relative riparazioni.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

14. URTO VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via od in aree ad essa equiparata, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente nè al suo servizio.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

15. DANNI DA MOVIMENTAZIONE

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate da rotture o danneggiamenti accidentali occorsi in seguito ad operazioni di carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione effettuate nell'ambito dell'azienda assicurata sia mediante mezzi meccanici che manualmente; resta tuttavia inteso e convenuto che la Società sarà obbligata solo in quanto le rotture ed i danneggiamenti avvengano in occasione delle operazioni di cui sopra e siano visibili esteriormente ancorchè l'imballo non presenti segno di danneggiamento.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

16. CROLLO / COLLASSO STRUTTURALE FABBRICATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- crollo di fabbricati, viadotti, gallerie, transizioni e pozzi causato da:
 - cedimento e/o franamento del terreno;
 - cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, maremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica;

- errori di progettazione o di calcolo, errori nei disegni costruttivi, od a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
- mancata od inadeguata manutenzione.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

17. DANNI DA FUMO

la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

ART. 1.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro **30** (trenta) giorni, da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio incaricato alla gestione delle polizze di assicurazione, darne avviso scritto alla Società anche per il tramite del Broker Inser Spa.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, inoltre, trascorsi 5 (cinque) giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART. 1.8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure
- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
- c) I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
- d) Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

ART. 1.10 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.7;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.9 – lettera a) e b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II) Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 1.12 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le

partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

ART. 1.13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 1.14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente/Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa. Si conviene inoltre tra le Parti che la Società procederà all'erogazione dell'indennizzo, quand'anche non fosse disponibile il certificato di chiusa inchiesta, dietro impegno scritto, da parte del Contraente/Assicurato, di consegnarlo non appena disponibile.

ART. 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 2.1 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività, nonché modalità e stoccaggio di merci speciali, combustibili, lubrificanti, infiammabili ed imballi di qualsiasi tipo.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

ART. 2.2 - DIMINUIZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

ART. 2.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

ART. 2.4 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

ART. 2.5 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), qualunque sia l'ammontare del danno stimato del sinistro.

ART. 2.6 - OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
 - leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

ART. 2.7 - LAVORO STRAORDINARIO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dal Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "LAVORO STRAORDINARIO".

ART. 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono, a deroga dell'articolo 1.11) "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO", di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.12 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti I) e II) dell'1.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
5. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
6. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

È data facoltà al Contraente/Assicurato di:

- (a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
- (b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato;
- (c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
- (d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
- (e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

ART. 2.9 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 2.10 - ENTI MOBILI PRESSO TERZI

Si prende atto tra le Parti parte del contenuto può trovarsi anche presso terzi per riparazioni, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

ART. 2.11 - SPESE DI COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

ART. 2.12 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.

ART. 2.13 – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

ART. 2.14 – FORNITURE PUBBLICHE O PRIVATE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività dell'Assicurato causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea od impianto per la produzione o distribuzione di energia elettrica, acqua o gas, siano esse di proprietà pubblica che privata, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, gas o acqua, e sempreché tale sinistro sia dovuto ad un evento non escluso dalla presente polizza. La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato all'art. 3.13 – limiti di indennizzo, sotto la rispettiva voce

Art. 2.15 - CLAUSOLA DI UNIVERSALITA'

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato.

Qualora un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verrà attribuita alla partita "contenuto".

Art. 2.16 - PROPRIETARIO NON ESERCENTE LE ATTIVITA'

Premesso che l'Assicurato è proprietario del sistema infrastrutturale descritto in premessa, ma non è esercente delle attività in essi svolte, i premi e le condizioni della presente assicurazione sono stabiliti tenendo conto di tutte le circostanze note all'Assicurato e di quelle esterne ed apparenti.

L'Assicurato è esonerato dall'osservanza di dichiarazioni o di avvisi per fatti altrui dei quali non abbia avuto conoscenza.

Art. 2.17 - MANUTENZIONE IN CORSO

Non costituisce circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

Art. 2.18 - COLPA GRAVE CONTRAENTE / ASSICURATO

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o del Gestore l'impianto infrastrutturale.

Art. 2.19 - RINUNCIA ALLA RIVALSA (PERSONE E SOCIETA')

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.20 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

Possono coesistere e si intendono assicurati infiammabili e merci speciali in conformità al tipo ed alla quantità che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare per il proprio fabbisogno. Possono altresì coesistere infiammabili, nella misura necessaria per effettuare i lavori di riadattamento dei locali, manutenzione e simili. Si intendono a tutti gli effetti compresi nella partita "Merci" il contenuto di cisterne e serbatoi interrati e non. Si precisa che tali merci possono trovarsi anche all'aperto ed ivi intendersi assicurate.

Art. 2.21 - GUASTI PRODOTTI DALL'ASSICURATO E/O DA TERZI

A completamento delle C.G.A. e con riferimento a quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi assicurati con la presente polizza.

Art. 2.22 - DANNI CONSEQUENZIALI ESTESI AGLI EVENTI SPECIALI

I danni consequenziali previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione devono intendersi estesi a tutti gli eventi garantiti nella presente polizza.

Art. 2.23 - COASSICURAZIONE INDIRECTA (ESONERO DICHIARAZIONE)

A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre preesistenti assicurazioni sugli enti assicurati.

Art. 2.24 - ESISTENZA COPERTURA ELETTRONICA, CORPI FERROVIARI

Dalla presente polizza deve intendersi escluso quanto assicurato con le polizze costituenti i lotti 3) e 4) del bando alla quale la presente polizza si riferisce e di cui rappresenta il lotto n. 1)

ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalle ore 24,00 della data di comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della

medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 3.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1910 del C.C. entro 30 giorni dalla data sopra citata. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ART. 3.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3.5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

ART. 3.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente/Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 3.7 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

ART. 3.8 - FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Brescia.

ART. 3.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 3.10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 3.11 – STATISTICHE SINISTRI

La società si obbliga a fornire al Contraente, ad ogni scadenza annuale di polizza, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco dei sinistri denunciati che riporti:

- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- Stato del sinistro (Senza Seguito - Riservato - Liquidato)
- Importo riservato
- Importo liquidato

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere (entro 15 giorni dalla richiesta) un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

ART. 3.12 - CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ART. 3.13 - LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO
Ogni danno, salvo quanto diversamente indicato	€ 100.000.000,00	€ 10.000,00
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti	€ 500.000,00	0
Spese peritali	€ 500.000,00	0
Spese di ricerca del guasto	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Ricorso Terzi	€ 10.000.000,00	
Mancato incasso competenze di gestione/perdita pigioni	Euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno con il limite di Euro 45.000,00 giornaliero	gg. 12 (di calendario) per tutti i danni salvo la riduzione a gg 6 (di calendario) per : - Eventi atmosferici - Sovraccarico neve - Eventi socio politici - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti - Smottamenti e franamenti del terreno - Terremoto - Crollo e collasso strutturale
Ricostruzione archivi	Euro 100.000,00	Euro 10.000,00
Danni da inattività, /Maggiori costi ed oneri finanziari	€ 500.000,00	
Spese di demolizione e sgombero in aggiunta ed a 1° r.a.	Euro 500.000,00	0
Danni alle cose assicurate a seguito di deragliamenti, art. 12	Euro 5.000.000,00	
Eventi atmosferici	80% dei capitali complessivamente assicurati	Scoperto 10% min. € 10.000,00 ed il massimo € 200.000,00
Grandine su fragili	€ 300.000,00	Scoperto 10% min. € 10.000,00
Gelo	€ 300.000,00	Scoperto 10% min. € 10.000,00
Sovraccarico ghiaccio e neve	€ 15.000.000,00	Scoperto 10% min. € 10.000,00 ed il massimo € 200.000,00
Eventi Sociopolitici	80% dei capitali complessivamente assicurati	Scoperto 10% min. € 10.000,00 ed il massimo € 200.000,00
Terrorismo	50% dei capitali complessivamente assicurati	Scoperto 10% min. € 10.000,00 ed il massimo € 200.000,00
Inondazioni alluvioni ed allagamenti	60% dei capitali complessivamente assicurati	Scoperto 10% min. € 10.000,00 ed il massimo € 200.000,00
Smottamento, Franamento, cedimento,	50% dei capitali complessivamente	Scoperto 10%

valanghe, slavine	assicurati	min. € 10.000,00 ed il massimo € 200.000,00
Terremoto	50% dei capitali complessivamente assicurati	Scoperto 10% min. € 10.000,00 ed il massimo € 200.000,00
Furto e rapina, guasti ladri	Euro 100.000,00.	Scop. 10% con minimo Euro 5.000,00
Fenomeno elettrico a 1° r.a.	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	€ 10.000,00
Fabbricati aperti od incompleti	Euro 1.000.000,00	Euro 15.000,00
Intasamento gronde o pluviali	Euro 500.000,00	Euro 20.000,00
Rigurgito acque di scarico e fogne	Euro 500.000,00	Euro 20.000,00
Urto veicoli stradali	Euro 300.000,00	Euro 10.000,00
Lavoro straordinario	€ 100.000,00	Euro 10.000,00
Danni da Movimentazione	Euro 300.000,00	Euro 10.000,00
Crollo e/o collasso strutturale	Euro 2.000.000,00	Euro 10.000,00
Danni da Fumo	Euro 100.000,00	Euro 10.000,00
Lavoro straordinario	Euro 200.000,00	Euro 10.000,00
Danni alle cose assicurate a seguito di deragliamento dei treni	Euro 5.000.000,00	Euro 20.000,00
Enti mobili presso terzi	€ 200.000,00	€ 10.000,00
Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua	Euro 500.000,00	Euro 20.000,00

In caso di sinistro che interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti

PREMIO TOTALE LORDO (IMPOSTE AL 22,25%) A BASE D'ASTA EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA)

SPAZIO RISERVATO ALLA QUOTAZIONE:

PREMIO TOTALE OFFERTO	PREMIO IMPONIBILE	TASSE 22,25%	PREMIO TOTALE LORDO

EVENTUALE RIPARTO DI COASSICURAZIONE:

ASSICURATORE	SPECIFICARE TIPO (DELEGATARIA COASSICURATRICE)	% QUOTA SOTTOSCRITTA	QUOTA PREMIO LORDO